



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos Traballus Publicos
Assessorato dei Lavori Pubblici



COMUNE DI TERRALBA

L.R. n. 6 / 2012 artt. 4 comma 10 e 1 comma 6 Tabella D - Programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nei terretori comunali perimetrati PAI.
USB S04.03.004 - Cap. SC04.0384 del Bilancio Regionale 2012-2014

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO IN AREE PERIMETRATE PAI
COLLETORE IDRAULICO PAULI SA USSA

PROGETTO ESECUTIVO



Progetto:
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Dott. Ing. Francesco Castagna

Il Responsabile del Procedimento:
Geom. Romano Pitzus

Collaboratori:
Dott. Geol. Stefano Sanna
Geom. Cicu Lorenzo
Geom. Pinna Fulvio

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:
Il Presidente Dott. Carlo Corrias

Titolo:

Schema di contratto

Allegato:

8.1

Rev.	Data	Descrizione/modifica:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:

COMUNE DI TERRALBA

PROVINCIA DI ORISTANO

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN AREE PERIMETRATE DAL PAI

COLLETTORE IDRAULICO PAULI SA USSA

CUP: _____ **– CIG:** _____

Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa dichiara di accettare integralmente e si impegna a rispettare le seguenti clausole contrattuali regolanti la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Art. 1 – L’Appaltatore, legalmente e formalmente, si obbliga ad eseguire i lavori di cui all’oggetto, sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità dedotte e risultanti dal presente atto, dal capitolato generale d’appalto, dal capitolato speciale d’appalto, dal piano della sicurezza e da tutti gli altri elaborati progettuali.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: il capitolato generale d’appalto; il capitolato speciale d’appalto; gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; l’elenco dei prezzi unitari; i piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il cronoprogramma dei lavori; le polizze di garanzia che saranno prodotte dall’Appaltatore.

Art. 2 - Con la sottoscrizione del presente atto e dei suoi allegati, l’Appaltatore effettua dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che consentono l'immediata esecuzione dei lavori ed il prosieguo degli stessi.

L'Appaltatore si obbliga specificatamente: all'osservanza del capitolato speciale d'appalto, del capitolato generale, di leggi e regolamenti; all'osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 3 - L'ammontare dell'affidamento, al netto dell'I.V.A. di legge, resta stabilito nella somma di € _____ così determinato:

- € _____ per lavori;
- € _____ per costo della manodopera;
- € _____ per oneri della sicurezza.

L'ammontare dell'affidamento però è dichiarato, sin d'ora, soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modifiche tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto del contratto.

Tutti i pagamenti, in acconto e a saldo, saranno effettuati in favore dell'Appaltatore, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Terralba, ed accreditati presso il conto corrente bancario dedicato che verrà comunicato dall'Appaltatore a ciò venendo autorizzata l'Amministrazione appaltante la quale, pertanto, resta esonerata da ogni responsabilità.

Le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il Prefetto-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 4 – A norma dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 potrà essere erogato l'anticipazione di € _____, pari al 20% dell'importo dell'affidamento nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dallo stesso art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

A norma dell'art. B.14 del capitolato speciale d'appalto, saranno corrisposti acconti, durante l'esecuzione dei lavori, ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore non sia inferiore a € 200.000,00, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute regolamentari.

Nel caso in cui sia autorizzato il subappalto e ricorrano i presupposti di cui all'art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, risultanti dagli atti di contabilità, sarà corrisposto direttamente agli stessi.

Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di

saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 5 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori, in conformità a quanto disposto dall'art. B.9 del capitolato speciale d'appalto, è fissato in giorni 182 (centoottantadue) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi, con l'intesa che per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pecuniaria pari al 1,00 ‰ (uno per mille) come disposto dallo stesso art. B.9 del capitolato speciale d'appalto nel limite massimo del 10% in conformità a quanto stabilito dall'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Art. 6 - L'Appaltatore è tenuto a porre nei cantieri, a propria cura e spese, ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, idonea cartellonistica con tutti i dati sui lavori e sul cantiere stesso richiesti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Ai fini della revisione dei prezzi si applica quanto disposto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Art. 8 - È vietata la cessione del presente atto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso non potranno essere autorizzati subappalti e cottimi se non nel pieno rispetto delle norme in vigore ed in particolare dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l'Appaltatore dichiara di applicare integralmente, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane,

industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali assistenziali, assicurativi e sanitari previsti dalle leggi e dai contratti vigenti con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore si obbliga, se del caso, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Appaltatore si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'Impresa stessa o da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il subappalto, anche nel caso in cui non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore che è il solo responsabile.

Art. 10 – Costituiscono ulteriori cause di risoluzione del contratto:

- l'inosservanza, da parte dell'Appaltatore e dei propri collaboratori, delle disposizioni inerenti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013 recepito dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 03.12.2013 che l'Appaltatore dichiara di conoscere;
- la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 accertate successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del citato decreto.

Art. 11 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto e nel capitolato speciale d'appalto, operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 12 - L'Appaltatore è direttamente responsabile, tanto verso l'Amministrazione quanto nei confronti degli operai e chiunque altro, dei danni

alle persone e alle cose.

L'Appaltatore provvederà, entro i termini previsti dalla vigente normativa, a presentare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, si impegna a costituire cauzione definitiva a norma dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 5% dell'importo complessivo netto dell'affidamento, nelle forme di cui all'art. 117 dello stesso D.lgs. 36/2023. L'Appaltatore si impegna altresì a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa di cui all'art. 117 comma 10, del D.lgs. 36/2023, per una somma assicurata pari all'importo complessivo netto dell'affidamento con un massimale per responsabilità civile verso terzi di € 500.000,00.

Art. 13 - Nel caso d'inadempienza contrattuale l'Amministrazione del Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione definitiva. Il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Fatta salva comunque la facoltà per la pubblica amministrazione della risoluzione contrattuale. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore

non può far valere il diritto di risoluzione del contratto e la stazione appaltante ne può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 14 - A tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Terralba presso la casa comunale. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate in conformità alla normativa vigente tramite PEC. Qualunque comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore, dal R.U.P., dal Funzionario dell'Ufficio Tecnico o dal Direttore dei Lavori, si considererà fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice.

Art. 15 - È esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le controversie scaturenti dal presente contratto avrà giurisdizione il Giudice Ordinario e sarà competente esclusivamente il Giudice del Circondario di Oristano, in deroga all'art. 18 del C.p.C. ed in deroga all'art. 20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori Facoltativi in esso previsti.

Art. 16 - Le spese tutte del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. che rimane a carico del Comune. Con riferimento a quest'ultimo tributo, in caso di registrazione, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 - Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore viene informato che i dati, contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per la Stazione Appaltante

Per l'Appaltatore
